

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale n°80213470588) G 319/B

CONTRATTO

CIG: 436254345E

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa costituito da ditta FINCANTIERI s.p.a. (mandataria), Consorzio C.N.T. (costituito dalle ditte TPS s.r.l., COMES s.p.a., TECHNOMONT s.r.l., IMET s.r.l.) Consorzio CHIO.ME (costituito dalle ditte CHIOME s.r.l., METALFLUID s.r.l. I.T.C. s.r.l.) ditta TAI s.r.l. ditta IN.GRA. s.r.l., ditta SIPLES s.r.l., VIRNAV s.r.l., ditta TM.P s.p.a., RIT srl, Omega Engineering Marine srl, CO.M.E.R.I.N. srl (mandanti); con atto a rogito del Notaio Rosa Voiello, in Genova in data 22/11/2013 repertorio n°90345, ai sensi dell'Articolo 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con sede legale in Genova per la

 FINCANTIERI  
 S.p.A.  
 DIREZIONE NAVI MILITARI





progettazione e la fornitura del Sistema di Supporto Logistico Integrato della piattaforma delle Unità della Marina Militare Italiana (M.M.I.) ammodernate, della classe MAESTRALE e della classe DURAND de la PENNE, compresa una sperimentazione sul campo per i primi anni (attività di Temporary Support), per l'importo complessivo di € 4.487.812,11 (euro quattromilioniquattrocentottantasettemilaottocentododici/11).

L'anno duemilatredici, il giorno dieotto del mese di dicembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n°80213470588), innanzi a me, Dott.ssa Livia Maniscalco, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246,

**SONO COMPARI:**

- la Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal

decreto della Direzione degli Armamenti Navali del  
23 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in  
data 12 marzo 2013,

e, per l'altra parte, che nel corso del presente  
contratto sarà chiamata "la Società",

- il sig. Roberto FAZZERI nato a Castelluccio  
Inferiore (PZ) il 26/04/1961, in qualità di  
Procuratore speciale della Fincantieri con sede  
legale in Trieste, via Genova 1 - CAP 34121 (codice  
fiscale n°00397130584), come risulta dalla visura  
ordinaria in data 11/11/2013 e dalla procura  
n.89039 di Repertorio in data 02/08/2013.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto  
Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità  
del medesimo ad impegnare e rappresentare  
legalmente la Società stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io  
Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la  
stipulazione, a mio rogito, del presente contratto  
in forma pubblico - amministrativa.

#### PREMESSO CHE

- in relazione all'espletamento della procedura  
ristretta gara n. G319, con aggiudicazione in base  
al criterio del prezzo più basso e per lotti  
separati, mediante presentazione di offerte segrete

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



PROVVEDI E STATO AFFIDATO  
CANTIERI NAVALI ITALIANI

a ribasso percentuale sui prezzi base palesi di Euro 23.864,19 per il lotto A classe Maestrale e di Euro 21.097,88 per il lotto B classe Maestrale e de la Penne stabilito dall'Amministrazione, è stata inoltrata la lettera di invito n° VDA/11/0037708 in data 21/09/2012, per la fornitura del Sistema di Supporto Logistico della piattaforma delle UU.NN. classe de la Penne e classe Maestrale ammodernate ad un prezzo base palese di Euro 4.870.242,12(oltre € 20.000,00 per oneri da interferenza non soggetti a sconto) per il Lotto A classe Maestrale e di Euro 4.488.909,99 (oltre € 20.000,00 per oneri da interferenza non soggetti a sconto)per il lotto B classe Maestrale e de la Penne,

- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (Direzione degli Armamenti Navali) ai sensi degli articoli 16, 17, 19, 22 e 25 in combinato disposto con l'art.2 lettera c del D.Lgs. 208/2011;

alla predetta procedura ristretta hanno partecipato: Lotto A (sede di La Spezia) il R.T.I. Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A.(mandataria) Casa Del Motore di G. Argille & C. S.r.l., S.I.M.A.N. S.r.l. e SITEP Impianti S.r.l;(mandanti);lotto B (Sede di Taranto) il

R.T.I. Fincantieri Cantieri Navali Italiani  
S.p.A.(mandataria)C.N.T. Consorzio Navalmeccanico  
Taranto costituito da:T.P.S. TARANTO S.r.l., COMES  
S.p.A., TECHNOMONT TARANTO S.r.l., I.M.E.T. S.r.l.;  
Consorzio CHIOME costituito da: Metalfluid S.r.l.,  
I.T.C. S.r.l., Chiome S.r.l., T.A.I. S.r.l., IN.GRA  
S.r.l., S.I.P.L.E.S. S.r.l., VIRNAV S.r.l., TM.P.  
S.p.A., CO.M.E.R.I.N. S.r.l., Omega Engineering  
MARINE S.r.l. e RIT S.r.l.(mandanti);

-il RTI composto da Fincantieri Cantieri Navali  
Italiani S.p.A. (MANDATARIA) Casa Del Motore di G.  
Argilla & C. S.r.l., S.I.M.A.N. S.r.l. e SITEP  
Impianti S.r.l (MANDANTI)- unico offerente - ha  
effettuato un ribasso dello 0,49% sul prezzo base  
palese del lotto A per un importo di € 4.846.377,93  
oltre € 20.000,00 per costi da interferenza pari ad  
un importo complessivo di € 4.866.377,93;

il RTI composto da Fincantieri Cantieri Navali  
Italiani S.p.A. (MANTADARIA) e C.N.T. Consorzio  
Navalmeccanico Taranto costituito da:T.P.S. TARANTO  
S.r.l., COMES S.p.A., TECHNOMONT TARANTO S.r.l.,  
I.M.E.T. S.r.l.; Consorzio CHIOME costituito da:  
Metalfluid S.r.l., I.T.C. S.r.l., Chiome S.r.l.;  
T.A.I. S.r.l.; IN.GRA S.r.l.; S.I.P.L.E.S. S.r.l.;  
VIRNAV S.r.l.; TM.P. S.p.A. e RIT S.r.l.

**FINCANTIERI** S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



(MANDANTI)- unico offerente - ha effettuato un ribasso dello 0,47% sul prezzo base palese del lotto B per un importo di € 4.467.812,11 oltre € 20.000,00 per costi da interferenza pari ad un importo complessivo di € 4.487.812,11;

in data 01/10/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della fornitura ai raggruppamenti cui al precedente punto, per gli importi ivi descritti.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE).**

La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente Contratto il quale è disciplinato dal D. Lgs. nr.208, del 15/11/2011.

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R. nr.49 in data 13 marzo 2013 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso, si applicano le disposizioni del D.P.R. nr.236 in data 15 novembre 2012, regolamento per gli appalti della difesa e del D.P.R. nr.207 del 5 ottobre 2010, nr.207, che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi

dell'Articolo nr.99 del R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTE COMMITTENTE)**

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Capo pro tempore della 1ª Divisione di NAVARM.

Ai sensi dell'articolo nr.13 del D.P.R. nr.49/2013, la stazione appaltante individua in MARICOMLOG l'Ente Committente (EC), al quale viene affidata l'esecuzione contrattuale come previsto al comma 1, lettere a, b, c, d, e ed f, di cui al suddetto articolo.

Ai sensi dell'articolo nr.98 del D.P.R. nr.236/2012, l'Ente Committente provvederà alla comunicazione alla Società di avvio dell'esecuzione del presente contratto, informandone il RUP.

**ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO).**

La fornitura indicata nella Specifica Tecnica allegata al presente contratto, limitatamente alle attività di pianificazione, gestione e supporto tecnico è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di sicurezza dello Stato con il grado di RISERVATISSIMO, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. nr.7 del 12 giugno 2009 "Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei

**FINCANTIERI** S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica".

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 208/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della Direttiva nr. 2009/81/CE (11G0249)" in materia di sicurezza dell'informazione, la FINCANTIERI S.P.A. è in possesso del "Nulla Osta di Sicurezza Industriale" (NOSI) rilasciato dalla Presidenza Del Consiglio Dipartimento per la Sicurezza e si impegna pertanto, a garantire, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'osservanza degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. 22 luglio 2011 e dalle disposizioni integrative contenute nella direttiva ANS 3/2006, richiamata all'art. 50 del D.P.C.M. 3 febbraio 2006. Si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente le condizioni fissate nell'appendice riservata che, sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale però non si allega, in quanto conservata negli archivi del Ministero della Difesa

(NAVARM 1<sup>a</sup> Divisione) essendo di carattere classificato.

La FINCANTIERI S.P.A., nel caso che la scadenza del NOSI ricada entro il periodo di operatività del contratto, si impegna ad inoltrare tempestivamente la relativa domanda di rinnovo.

La scadenza del suddetto NOSI in presenza di domanda di rinnovo regolarmente inoltrata dalla FINCANTIERI S.P.A., ad insindacabile giudizio della MMI, potrà essere considerata giusta causa per la rescissione del contratto.


La scadenza del NOSI in assenza di domanda di rinnovo o la revoca NOSI saranno giusta causa per la rescissione del contratto.

#### ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 La Società si impegna a progettare e fornire un Sistema di Supporto Logistico per la Piattaforma delle Unità ammodernate della M.M.I., fornendo un'attività di tipo "Temporary Support" (T.S.), come indicato nella Specifica Tecnica "ALLEGATO 1" (S.T.) che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente Contratto.

In caso di divergenza fra quanto indicato nel presente Contratto e nella Specifica S.T., prevarrà

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



quanto indicato nel primo.

Unità assegnate alla sede di TARANTO (LOTTO B)

- NAVE ZEFFIRO;
- NAVE DURAND DE LA PENNE;
- NAVE MIMBELLI;

la Società dovrà assicurare l'efficienza della piattaforma delle 3 Unità navali sopra indicate fornendo complessivamente 164.400 (centosessantaquattromilaquattrocento) "punti di efficienza", da calcolarsi con le modalità di cui all'articolo 14.j della S.T.

Il Lotto B è articolato nei seguenti sublotti:

- **SUBLOTTO B.1** - Attività di pianificazione del T.S.;
- **SUBLOTTO B.2** - Addestramento;
- **SUBLOTTO B.3** - Gestione della fornitura, supporto tecnico ed attività di ingegneria di campo preventiva di livello 1°, 2°A, 2°B, 3° e 4°;
- **SUBLOTTO B.4** - Attività di ingegneria di campo correttiva ed acquisizione/gestione materiali per scorte di bordo e di terra (sub lotto a tetto)
- **SUBLOTTO B.5** - Ingegneria di supporto.

Per le eventuali PP.dd.RR. che verranno fornite a fronte di 2 ordini di acquisto finali sul sublotto B.4 (destinate a ricostituire/integrare le scorte)

la società si impegna a fornire i dati di identificazione dei materiali, previsti dal sistema di codificazione NATO, attenendosi a quanto previsto nell'Allegato Tecnico al presente contratto, salvo che si tratti di materiali e PP.dd.RR destinati ad essere prontamente impiegati nell'ambito delle attività di cui ai sublotti B.3 e B.4, i quali potranno essere gestiti senza codificazione NATO.

4.2 In relazione alle attività di cui ai SUBLOTTI B.2, B.3, B.4 è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere alla Società (ALLEGATO 2).

#### **ARTICOLO 5 (PREZZO).**

5.1 L'importo complessivo del presente Contratto (LOTTO B) è pari ad € 4.487.812,11 (euro quattromilioniquattrocentoottantasettemilaottocentododici/11) di cui € 133.667,00 per i costi inerenti la sicurezza del lavoro interni alla società ed € 20.000,00 per i costi da interferenza e viene così suddiviso:

SUBLOTTO B.1: € 75.243,24 (euro settanta-

**FFINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



cinquemiladuecentoquaranta-tre/24);

SUBLOTTO B.2: € 9.269,49 (euro novemila-  
duecentosessantannove/49);

SUBLOTTO B.3: € 2.652.291,63 (euro duemilioni-  
seicentocinquantadue-miladuecentonovantuno/63);

SUBLOTTO B.4: € 1.484.086,30 (euro unmilione-  
quattrocentoottanta-quattromilaottantasei/30);

SUBLOTTO B.5: € 266.921,46 (euro duecento-  
sessantaseimilanovecento-ventuno/46).

Relativamente alle attività indicate nel sub-lotto B4, esse verranno richieste qualora, per esigenze impreviste o per attività specialistiche, siano necessari interventi e/o materiali di ditte costruttrici diverse dalla contraente, in quanto da realizzarsi su impianti da queste ultime precedentemente forniti alla M.M.I..

Gli importi relativi al sublotto B.4 sono da intendersi quali importi complessivi massimi di acquisizione, il cui valore definitivo sarà valutato, a consuntivo, in relazione a quanto effettivamente fornito come indicato all'art. 14.b) della S.T. cui si rinvia.

**5.2 Costi per prevenzione dei rischi da interferenza**

I costi per prevenzione dei rischi da interferenza

stimati in Euro 20.000,00 il lotto B, saranno definitivamente determinati con le modalità indicate nel D.U.V.R.I. in allegato 6 al presente Contratto ed all'articolo 10.b) della S.T..

5.3 Modalità di determinazione, a consuntivo, degli importi dovuti a fronte delle prestazioni di cui al sublotto B.4.


5.3.1 Acquisto finale di PP.dd.RR. e di materiali destinati a ricostituire/integrare gli stock di bordo e di terra.

Ad avvenuto completamento della fornitura e delle prestazioni di cui al sublotto B.3, l'A.D. potrà procedere ad un acquisto finale di PP.dd.RR.- secondo le modalità dettagliate all'art. 14 della S.T. cui si rimanda.

5.3.2 La determinazione a consuntivo del prezzo dei materiali, della manodopera e di ciascun intervento di ingegneria di campo correttiva sarà effettuata secondo quanto indicato nell'art. 14.d) della S.T., tenendo conto che il costo orario della manodopera per prestazioni effettuate da dipendenti della Società (così come modificato applicando lo sconto medio dello 0,47% praticato in sede di offerta sul prezzo base pari a € 64,94) è:

- per il LOTTO B pari a € 64,63.

**FINCANTIERI** S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



5.3.3 Rimborso spese per prevenzione dei rischi da interferenza.

Il diritto della Società a percepire rimborsi spese per prevenzione dei rischi da interferenza, sarà determinato con le modalità indicate nel D.U.V.R.I. allegato al presente Contratto ed all'articolo 10.b della S.T.

Il prezzo dell'intervento per prevenzione dei rischi da interferenza sarà determinato con le modalità di cui al precedente paragrafo 5.3.2.

**ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA) .**

Non applicabile.

**ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE) .**

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010 la Società ha presentato la fideiussione bancaria n.11512/8 di € euro 224.390,60 (duecentoventiquattromila trecentonovanta/60) rilasciata dalla Banca Popolare di Ancona con sede in Jesi (AN), Via Don Battistoni n.4, in data 03/12/2013, pari al 5% dell'importo contrattuale, poiché la Società è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt.75, comma 7 e 113 del

D.Lgs 163/06.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

La predetta polizza fideiussoria sarà svincolata proporzionalmente dopo la verifica di conformità, consegna ed accettazione delle attività costituenti ogni singolo sublotto, come previsto dall'art. 113 del d.Lgs 163 del 2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo, ad eccezione dei sublotti B.3, B.4 per i quali il deposito sarà svincolato dopo la conclusione del relativo periodo di garanzia.

**ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO, ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA').**


**8.1. TERMINI DI ADEMPIMENTO**

Le forniture e le prestazioni relative al Lotto B di cui all'articolo 3 del presente Contratto saranno oggetto di comunicazione di approntamento alla Verifica di Conformità da parte della Società all'EC, al RUP ed alla 12<sup>a</sup> Divisione liquidazioni, entro i seguenti termini:

**8.1.1 SUBLOTTO B.1- Attività di pianificazione del T.S.:**

- il piano della qualità (PQ) dovrà essere ultimato e consegnato al EC entro 30 giorni solari

**FINCANTIERI** S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Società, della comunicazione di avvio dell'esecuzione del presente ("Toc");

- il **piano della sicurezza (PS)** dovrà essere ultimato e consegnato al EC ed ai Comandi delle Unità oggetto del T.S. entro 30 giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Società, della comunicazione di avvio dell'esecuzione del presente ("Toc"); l'EC, esaminato il PS, comunicherà alla Società l'esito dell'esame entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del piano stesso e ne darà comunicazione per conoscenza al RUP.

Il piano della qualità ed il piano della sicurezza non approvati o approvati con osservazioni dovranno essere rielaborati o ripresentati entro la metà dei termini originariamente previsti per l'esecuzione degli stessi, decorrenti dalla data di ricezione presso la Società, della relativa comunicazione inviata dalla Commissione o dall'Ente Committente.

- Tale termine non può essere assegnato più di una sola volta in relazione alla medesima prestazione.

- Qualora tali piani non dovessero essere

nuovamente ritenuti validi l'A.D. potrà richiedere la risoluzione del contratto.

- Se entro 30 gg.ss. dalla ricezione del Piano della Qualità non saranno formulate osservazioni, da parte della Commissione preposta alla Verifica di conformità, esso si intenderà tacitamente approvato.


- Il Piano della Sicurezza dovrà essere espressamente approvato dalla Commissione, e sarà vincolante al fine della messa a disposizione delle UU.NN. per l'avvio delle attività a bordo. Il Piano della Sicurezza, una volta approvato, dovrà essere inviato dalla Società all'EC, ai Comandi delle Unità Navali oggetto del TS ed al RUP prima dell'inizio delle attività a bordo ("T<sub>0</sub>").

#### 8.1.2 SUBLOTTO B.2 - Addestramento:

- le prestazioni di cui al SubLotto B.2 saranno effettuate a decorrere dalla data di messa a disposizione della 1<sup>a</sup> Unità oggetto del T.S. per le attività di cui al sublotto B.3 e dovranno essere ultimate contestualmente alla scadenza del termine di adempimento del SubLotto B.3;

8.1.3 SUBLOTTO B.3 - Gestione della fornitura, supporto tecnico ed attività di ingegneria di campo preventiva di livello 1°, 2°A, 2°B, 3° E 4°:

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



- la fornitura delle prestazioni e dei "punti di efficienza" di cui al subplotto B.3 avranno inizio dal giorno di messa a disposizione della 1^ delle Unità oggetto del Lotto B e dovranno essere completate entro 548 giorni solari (T1) dalla messa a disposizione dell'ultima delle Unità oggetto del Lotto B;

Qualora la M.M.I., sulla base della qualità del servizio prestato ed a proprio insindacabile giudizio, non ritenga soddisfacente la prestazione fornita dalla Società: almeno 30 giorni solari prima della scadenza corrispondente al giorno "T1", comunicherà alla Società che alla fine del giorno "T1" cesserà ogni obbligo di fornitura relativamente ai SubLotti B.2, B.3 e B.4 e si applicheranno le penali e le riduzioni di prezzo previste nel successivo articolo 18;

Qualora la M.M.I. si ritenga soddisfatta della prestazione fornita dalla Società, o non sia stata effettuata la comunicazione prevista per il Caso precedente: la Società dovrà tenere attivata l'organizzazione di gestione e supporto tecnico delle attività del T.S. e proseguire la fornitura delle prestazioni dei SubLotti B.2, B.3 e B.4 per il Lotto B) fino ad avvenuto completamento della

fornitura dei "punti di efficienza" contrattualmente dovuti, assicurando anche l'esecuzione delle attività complementari previste nella tabella 2 dell'articolo 13.c della S.T., nella misura dovuta in base ai "punti di efficienza" forniti entro il giorno "T<sub>1</sub>".

Qualora si ricada nel secondo dei casi prospettati, la Società dovrà completare la fornitura delle prestazioni e dei "punti di efficienza" dovuti entro il giorno "T<sub>2</sub>", ovvero entro un massimo di 120 (centoventi) giorni solari, calcolati a partire dal giorno successivo al giorno "T<sub>1</sub>".

Per ciascun Lotto, le comunicazioni di messa a disposizione delle Unità saranno inviate dall'EC alla Società soltanto ad avvenuta accettazione della documentazione di fornitura di cui al Sub-Lotto B.1.

I materiali e le PP.dd.RR. necessarie per l'esecuzione delle singole attività di ingegneria di campo preventiva di livello 1° e 2°A previste nei "piani mensili" dovranno essere resi disponibili per l'imbarco sulla Nave oggetto del T.S. entro l'inizio del mese cui il piano si riferisce.

Ciascuna attività di ingegneria di campo preventiva

**FINCANTIERI** S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



di livello 2°B, 3° e 4° dovrà essere completata entro il termine temporale indicato nel "piano mensile" che ne programma l'esecuzione.

8.1.4 SUBLOTTO B.4 - Attività di ingegneria di campo correttiva ed acquisizione materiali per scorte di bordo e di terra:

I termini di adempimento del SubLotto B.4 decorreranno contestualmente a quelli previsti per il SubLotto B.3 e termineranno al completamento delle attività di cui allo stesso SubLotto B.3.

I suddetti termini di adempimento del SubLotto B.4 si considereranno scaduti anticipatamente qualora l'importo massimo contrattualmente previsto per gli interventi di ingegneria di campo correttiva (vedi precedente articolo 5) venga raggiunto prima del completamento degli obblighi contrattuali di cui al sublotto B.3; in tale eventualità, non potranno essere richiesti ulteriori interventi di ingegneria di campo correttiva, ma la Società sarà tenuta a completare comunque le forniture dovute a fronte dei SubLotti B.2, B.3, e B.5;

entro 90 giorni solari dalla ricezione dei report finali di cui al sublotto B.5, l'EC, sulla base dell'elenco elaborato da MARICOMLOG o da altro Ente MMI da esso dipendente, potrà emettere gli ordini

di acquisto finale relativi a materiali e PP.dd.RR. destinati a ripianare/integrare le scorte con specificazione, per ciascun item, del termine temporale di fornitura, di codificazione, di identificazione, di imballaggio e di consegna.

#### 8.1.5 SUBLOTTO B.5 - Ingegneria di supporto:

i dati di **aggiornamento della configurazione** dovranno essere ultimati entro i seguenti termini:

- 60 giorni solari dalla data di ricezione, da parte della Società, della lettera con la quale l'EC comunicherà la scoperta di un'incongruenza relativa alla configurazione della piattaforma delle Unità oggetto del T.S.;
- 60 giorni solari dalla data di ultimazione di ciascun intervento di ingegneria di campo preventiva o correttiva che determini una variante alla configurazione.

In relazione all'automatizzazione delle procedure e la rendicontazione in tempo reale:

- il caricamento preliminare sui sistemi informatici MMI dei dati relativi alle attività di ingegneria di campo preventiva (schede di manutenzione, ecc.) dovrà avvenire entro 60 giorni solari dal giorno T<sub>oc</sub> o, se successiva, dalla data di ricezione della comunicazione dell'operatività

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI

dei sistemi informatici MMI.

- i **report finali** sull'attività svolta dovranno essere forniti entro 60 (sessanta) giorni solari a partire dal 548° giorno solare dalla messa a disposizione dell'ultima delle Unità a partire dal 548° giorno solare dalla messa a disposizione dell'ultima delle Unità oggetto del Lotto B; in caso di osservazioni, la Società dovrà recepirle e presentare la versione aggiornata di ciascun Report Finale entro 30 giorni solari dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dall'EC o dalla M.M.I.;

- le **640 ore lavorative** (320 ore per il Lotto B) prestate da un esperto in analisi dei dati logistici e/o in software di gestione di database logistici, dovranno essere richieste dal EC e fornite dalla Società a partire dal giorno di inizio termine di adempimento del SubLotto B.1 fino a non oltre 60 giorni solari dall'invio della comunicazione di avvenuta approvazione del Report Finale relativo al Lotto B.

**8.2 Stato di avanzamento delle PRESTAZIONI E verifica di conformità del lotto B**

Le prestazioni e le forniture di cui sopra saranno approntate per la verifica di conformità entro 20

(venti) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Ente Committente, della comunicazione di avvenuta ultimazione delle stesse.

La comunicazione, da parte della Società, di approntamento alla verifica di conformità delle prestazioni e delle forniture deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) le prestazioni del lotto oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

8.2.1 I materiali da sottoporre alla verifica di conformità saranno approntati per la verifica di conformità presso lo stabilimento della società nella data che verrà comunicata dalla Società all'EC. I materiali dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dell'Allegato Tecnico, Articolo 2, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all'Allegato Tecnico Articolo 4.

8.3.1 L'ultimazione delle prestazioni e delle

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI

forniture, dovranno essere oggetto di comunicazione, da parte della società, all'EC e al RUP nonché all'Ente cui compete la presa a carico dei materiali . La copia della comunicazione, inviata all'EC, dovrà contenere in allegato la fattura dettagliata in originale emessa dalla Società, mentre quella da inoltrarsi all'Ente cui compete la presa a carico dovrà contenere in allegato una copia della precitata fattura.

8.3.2 Ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 236/2012, l'"Ente Committente" provvederà ad avviare la verifica di conformità, entro 20(venti) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di approntamento alla Verifica stessa.

Sulla base di quanto rilevato, l'EC o la Commissione che procede alla verifica tecnica indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, se siano collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite alla Società. A tal fine assegna un termine per adempiere, non superiore alla metà del tempo originariamente previsto per l'esecuzione della prestazione.

Tale termine non può essere assegnato più di una

volta in relazione alla medesima prestazione.


8.3.3 Gli esiti delle verifiche tecniche, finalizzate al rilascio del certificato di verifica di conformità dovranno essere opportunamente verbalizzati dalla Commissione incaricata o dall'EC ed inoltrati, al RUP e alla 1<sup>a</sup> divisione tecnica competente.

8.3.4 Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012, cui si rinvia.

8.3.5 Ai sensi dell'art.4, co.6 del D.Lgs. n.231/2002 e successive modifiche, la verifica di conformità del Lotto B/1 di cui in oggetto dovrà essere conclusa entro 30 gg.ss. dall'avvio della stessa.

In considerazione della complessità delle verifiche da eseguire a cura dell'EC o della Commissione incaricata, avvalendosi della deroga espressamente prevista dal predetto art.4, co. 6 del D.Lgs. nr.231/2002 e successive modifiche, le parti concordano che la Verifica di Conformità dei subLotti B.2, B.3, B.4 e B.5, indicati all'ARTICOLO 4 del presente contratto, dovrà concludersi entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari per

**FINCANTIERI** S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



ciascun periodo di attività.

8.3.6. Ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 236/2012, l'EC comunica alla Società il giorno in cui verrà effettuata la verifica di conformità, la quale sarà condotta ai sensi dell'art. 113 e seguenti dello stesso D.P.R. e quanto stabilito nella Specifica Tecnica allegata al presente contratto.

8.3.7 Qualora la società, debitamente invitata, non abbia presenziato alle verifiche tecniche o pur avendovi presenziato non abbia firmato per presa conoscenza il relativo verbale, il verbale stesso le viene trasmesso nelle forme previste dall'art.77 del codice dei contratti pubblici.

Qualora la società non concordi con l'esito delle prove di verifica, entro 20 giorni da quello in cui ha sottoscritto il relativo verbale o dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra, può inviare all'EC o alla Commissione incaricata della verifica controdeduzioni e documentazione.

Sulla base di quanto prodotto dalla società, l'EC o la Commissione incaricata della verifica, entro 10 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, può confermare la proposta già formulata o modificarla esponendone le ragioni.

L'EC cui compete decidere l'accettazione o il

rifiuto di quanto sottoposto a verifica, assume la determinazione con atto formale da comunicare alla società.

I beni rifiutati possono essere sostituiti dall'esecutore entro un termine non superiore al tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alle prove di verifica di conformità, maggiorato di un tempo non superiore alla metà del termine stesso previsto nel contratto.

Qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore alla metà del termine inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione. Qualora tali difetti risultino ineliminabili La Commissione incaricata della verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8.3.7 Ai fini della verifica di conformità relativa all'acquisto finale delle PP.dd.RR., l'EC o la

**FFINCANTIERI** S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI

Commissione incaricata dovrà preventivamente eseguire gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 45 giorni solari prima della data di ultimazione delle prestazioni.

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili alla Società, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la comunicazione dell'approntamento alla Verifica di conformità delle forniture si intenderanno rispettati.

8.3.8 Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, l'Ente Committente dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa. Le eventuali spese di missione per il personale dell'Amministrazione Difesa incaricato delle Verifiche di conformità resteranno a carico dell'Amministrazione stessa.


8.3.9 Il certificato di verifica di conformità può essere rilasciato quando la Società abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Della verifica di

conformità è redatto processo verbale contenente gli estremi dell'appalto, l'indicazione della Società contraente, l'indicazione dell'EC, la data di avvio dell'esecuzione del contratto "Toc", il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità, le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti, il richiamo agli eventuali verbali dei controlli in corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale ovvero, se differente, l'importo a saldo da pagare alla Società. È fatta salva la responsabilità della Società per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

8.4 SUBLOTTO B.1 - Attività di pianificazione del T.S.

Al completamento delle prestazioni di cui al sublotto B.1, la Società invierà all'EC una lettera

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



di ultimazione delle prestazioni e di eseguito lavoro; l'EC o la Commissione incaricata, provvederà alla verifica di conformità mediante la verifica/approvazione ed accettazione della documentazione dovuta per il sublotto e procederà a redigere il relativo processo verbale ed il certificato di verifica di conformità, che dovranno essere inviati a NAVARM 12^ Divisione per la liquidazione e a NAVARM 1^ Divisione.

#### 8.5 SUBLOTTO B.2 - Addestramento

Al termine di ciascun mese, i Comandi delle Unità oggetto del T.S. provvederanno alla formalizzazione della "Dichiarazione di avvenuta esecuzione dell'attività addestrativa", come da fac-simile in allegato 2 alla S.T. e la invieranno all'EC.

Al completamento delle forniture di cui al sublotto B.2, la Società invierà all'EC una lettera di ultimazione delle prestazioni; l'EC o la Commissione incaricata, sulla base della documentazione ricevuta, provvederà ad accertare la fornitura e a redigere il relativo "Processo Verbale relativo alle attività di addestramento di cui al sublotto B.2", come da fac-simile in allegato 2 al presente Contratto, nonché il certificato di verifica di conformità, che saranno

inviati a NAVARM 12^ Divisione per la liquidazione e a NAVARM 1^ Divisione .

8.6 SUBLOTTO B.3 - Gestione della fornitura, supporto tecnico ed attività di ingegneria di campo preventiva di livello 1°, 2°A, 2°B, 3° E 4°

Ai fini dell'accertamento della rispondenza alla specifica tecnica di quanto fornito dalla Società, al termine di ciascun mese solare ed entro i primi 20 giorni del mese solare successivo, il Comando di Bordo di ciascuna Unità oggetto del T.S. dovrà inviare all'EC o ad altro Ente da quest'ultimo individuato una "Relazione di Approntamento alla Verifica di conformità", redatta come da fac-simile in allegato 4 alla S.T., evidenziando le eventuali attività di ingegneria di campo preventiva programmate ma non eseguite/terminate nel mese solare in esame.

Lo stato di avanzamento della fornitura sarà valutato in termini di "punti di efficienza", da calcolarsi con le modalità di dettaglio indicate nell'articolo 14.j della S.T.

Per il sublotto B.3, al termine di ciascun mese solare, l'EC, in contraddittorio con un rappresentante della Società, redigerà lo "statino mensile per il calcolo dei punti di efficienza

**FINCANTIERI** S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



forniti dalla Società" (allegato 5 della S.T.) e lo invierà, per conoscenza, a NAVARM 1^ Divisione, unitamente a copia delle corrispondenti "Relazioni di approntamento al collaudo del SubLotto B.3" (allegato 4 alla S.T.).

Per il SubLotto B.3, al termine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno e ad avvenuto completamento della fornitura, la Società invierà all'EC una lettera di ultimazione delle prestazioni e di eseguita attività con la richiesta di accertamento dell'avanzamento della fornitura; l'EC o la Commissione incaricata, sulla base della documentazione ricevuta dalla Società e dalle Unità oggetto del T.S., provvederanno ad accertare la fornitura e a redigere un "Verbale di accertamento trimestrale dello stato di avanzamento della fornitura", come da fac-simile in allegato 3 al presente Contratto, e a redigere il certificato di verifica di conformità, che invieranno a NAVARM 12^ Divisione per la liquidazione e a NAVARM 1^ Divisione.

**8.7 SUBLOTTO B.4 - Attività di ingegneria di campo correttiva ed acquisizione materiali per scorte di bordo e di terra.**

Gli interventi di ingegneria di campo correttiva

potranno essere singolarmente richiesti dall'EC alla Società, con emissione di una "Richiesta di Intervento Tecnico" (allegato 3.a della S.T.). E' facoltà dell'EC decidere di affidare l'esecuzione di un intervento di ingegneria di campo correttiva ad un Ente M.M.I. o a Società diversa dalla Società titolare del contratto. In tale eventualità, la Società non potrà vantare diritti di alcun tipo e non subirà l'applicazione della relativa riduzione di "punti di efficienza". Nell'esercizio di tale facoltà, l'EC considererà prioritaria la risoluzione delle avarie con gli strumenti messi a disposizione dal sub-lotto B.4, al fine di non ridurre la valenza logistica complessiva del contratto. Al termine di ciascuna attività di ingegneria di campo correttiva, la Società presenterà al Comando della Nave oggetto di intervento o all'EC, qualora si tratti di mera fornitura di PP.dd.RR. e la Nave non sia nella sede di assegnazione, il relativo "Verbale di Intervento Tecnico" (il formato del "Verbale di Intervento Tecnico" potrà essere diverso dal fac-simile in allegato 3.b della S.T., a condizione che siano riportati gli stessi dati del fac-simile).

Nel caso di interventi di ingegneria di campo

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



ISTITUTO DI STUDI E RICERCA  
CIVILIA

correttiva limitati alla fornitura di materiali, la firma "per ricevuta" da parte dei Direttori di Macchina delle Navi interessate, o di altro Ente indicato dall'EC, nel caso di consegna materiali ad Ente diverso dalla Nave, ha valore di attestazione di avvenuta ricezione per i materiali elencati nel "Verbale di Intervento Tecnico".


Al termine di ciascun intervento di ingegneria di campo comprendente la fornitura di manodopera, un delegato del Comando della Nave oggetto di intervento eseguirà le prove funzionali e redigerà la relativa "Relazione di Approntamento alla verifica di conformità e Prove Funzionali" (allegato 3.c della S.T.), da inviare all'EC o alla Commissione incaricata, unitamente a copia del "Verbale di Intervento Tecnico".

Per il SubLotto B.4, al termine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno e ad avvenuto completamento della fornitura, la Società invierà all'EC una lettera di ultimazione delle prestazioni e di eseguito lavoro; l'EC o la Commissione incaricata, sulla base della documentazione ricevuta dalla Società e dalle Unità oggetto del T.S., provvederanno ad accertare la fornitura e a redigere un "Verbale di verifica di

conformità e accettazione trimestrale degli interventi di ingegneria di campo correttiva", come da fac-simile in allegato 4 al presente Contratto, completo di valutazione dei singoli importi da liquidare alla Società, e lo invierà all'EC, a NAVARM 12^ Divisione per la liquidazione e a NAVARM 1^ Divisione.

Le liste relative all'acquisto finale di materiali e PP.dd.RR. destinati a ricostituire/integrare gli stock di bordo e di terra saranno proposte dalla Società all'EC, complete dei relativi prezzi unitari, delle quantità ritenute necessarie e dei tempi di approvvigionamento previsti. L'EC, acquisito l'eventuale parere/approvazione degli Enti MMI interessati, provvederà ad accettare le liste proposte dalla Società e, in contraddittorio con essa, determinerà il relativo prezzo con le modalità previste all'articolo 5.3.2 del presente Contratto (articolo 14 della S.T.). I materiali previsti nelle liste saranno oggetto di comunicazione di intervenuta ultimazione entro i termini temporali e con le modalità indicate dall'EC nell'ordine di acquisto. La Commissione incaricata della verifica di conformità dei materiali oggetto dell'acquisto finale provvederà

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



ad inviare all'EC, a NAVARM 1^ Divisione e 12^ Divisione per la liquidazione il Processo Verbale con evidenziato l'esatto importo da corrispondere alla Società.

- Entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Società della comunicazione dell'avvenuto rilascio del certificato di verifica di conformità, i materiali oggetto della fornitura dovranno essere consegnati, debitamente imballati e franco di ogni spesa, all'Ente/Comando che sarà indicato con la predetta comunicazione.
- I trasporti dei predetti materiali, verso l'Ente/Comando destinatario dovranno essere effettuati a cura e spese della Società.
- L'accettazione dei materiali è subordinata all'avvenuta assegnazione del N.U.C. nel caso in cui sia prevista la codificazione.

Per le richieste di pagamento e le presentazioni all'approvazione/verifica di conformità delle prestazioni di cui ai sublotti B.3 e B.4, potrà essere presentato, per ciascun Sublotto, un unico attestato cumulativo relativo a tutti gli interventi terminati nel trimestre precedente.

#### 8.8 SUBLOTTO B.5 - Ingegneria di supporto

### 8.8.1 Aggiornamento configurazione e gestione obsolescenze

I dati relativi all'aggiornamento della configurazione ed alla gestione delle obsolescenze dovranno essere inviati dalla Società a:

- CSSN in n°2 copie su CD-ROM;
- EC in n°2 copie su CD-ROM;
- eventuali altri Enti comunicati dall'EC, in accordo con il RUP.

Per il SubLotto B.5, ad avvenuto completamento della fornitura dovuta, l'EC invierà a NAVARM 1^ Divisione apposito "Verbale di Eseguito Lavoro".

### 8.8.2 Report finale

Per il SubLotto B.5, il relativo Report Finale dovrà essere inviato dalla Società a:

- CSSN in n°1 copia cartacea e n°2 copie su CD-ROM;
- EC in n°1 copia cartacea e n°2 copie su CD-ROM;

e, per conoscenza, a:

- NAVARM in n°1 copia su CD-ROM.

L'approvazione del Report Finale sarà effettuata dall'EC o dalla Commissione incaricata, acquisito l'eventuale parere degli Enti MMI interessati.

Se entro 60 giorni solari dall'invio del Report Finale non saranno pervenute alla Società osservazioni da parte della MMI, il report si

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



intenderà automaticamente approvato. La Commissione dovrà redigere il "Processo Verbale di Approvazione ed attestazione di Eseguito Lavoro" per il SubLotto B.5, che sarà inviato, per la liquidazione, a NAVARM 12^ Divisione e, per conoscenza NAVARM 1^ Divisione. Qualora il Report Finale venga rifiutato, la Società dovrà eliminare le cause che hanno determinato il rifiuto e dovrà ripresentarlo entro 30 giorni solari calcolati a partire dal giorno della ricezione, da parte della Società, della comunicazione attestante il rifiuto.

#### 8.8.3 Prestazioni a favore del C.S.S.N e delle Marinarsen/Maristanav competenti

Per il SubLotto B.5, ad avvenuto completamento delle attività richieste, il C.S.S.N. ed il Marinarsen/Maristanav competente provvederanno (ciascuno per la quota parte di ore richieste) ad inviare all'EC una dichiarazione di eseguita attività; la Commissione incaricata della verifica di conformità, eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti necessari, ne darà comunicazione all'EC, che provvederà ad inoltrare la dichiarazione di eseguita attività a NAVARM 12^ Divisione per la liquidazione ed al RUP, per conoscenza.

#### 8.8.4 Automatizzazione delle procedure e

rendicontazione in tempo reale

Per il SubLotto B.5, ad avvenuto completamento delle attività richieste, il C.S.S.N. provvederà ad inviare all'EC una dichiarazione di eseguita attività; la Commissione incaricata della verifica di conformità, eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti necessari ne darà comunicazione all'EC, che provvederà ad inoltrare la dichiarazione di eseguita attività a NAVARM 12<sup>^</sup> Divisione per la liquidazione ed al RUP, per conoscenza.

Al completamento delle forniture di cui al subplotto B.5, la Società invierà all'EC una lettera di ultimazione delle prestazioni e di eseguito lavoro; l'EC o la Commissione incaricata, provvederà ad accertare la fornitura e a redigere il certificato di verifica di conformità, che sarà inviato a NAVARM - 12<sup>^</sup> Divisione per la liquidazione ed alla 1<sup>^</sup>Divisione.

#### 8.9 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto, saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

a) Posta Elettronica Certificata al seguente

**FINCANTIERI** S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



indirizzo: navarm@postacert.difesa.it;

b) ove possibile, trasmissione telematica su sistemi informatici MMI come previsto dall'art. 15.b)3. della Specifica Tecnica;

c) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendo dalla data di ricezione della stessa;

d) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Per le comunicazioni relative a "Richiesta di Intervento Tecnico" e "Verbale di Intervento Tecnico", non si applicheranno le disposizioni del presente articolo in quanto si utilizzerà la procedura che sarà concordata fra l'EC e "Coordinatore Tecnico" della Società.

#### **ARTICOLO 9 (SUBAPPALTI E SUBFORNITURE).**

9.1. È previsto il subappalto ad eccezione delle attività relative al sub lotto B1 e comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art.118 del D.Lgs. 163/06.


Almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, la Società

dovrà presentare alla divisione tecnica competente apposita istanza contenente:

- 1) il contratto di subappalto;
- 2) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
- 3) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del d.Lgs. n 163 del 2006;
- 4) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, Società o consorzio;
- 5) una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art.67 del D.Lgs. nr.159/2011 e successive modificazioni.

Dal Contratto di subappalto dovrà risultare, a pena di nullità, che il subappaltatore assuma l'obbligo

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale.

Dal contratto di subappalto dovrà anche risultare che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Società subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 118 della D.Lgs. n. 163 del 2006 (trasmissione, entro venti giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla Società al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).

9.2. I materiali e le prestazioni da fornire in

base al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dalla Società contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione.

9.3. Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la Società contraente.

9.4. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1, il contratto può essere risolto per inadempimento.


**ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE).**

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del

**FFINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso della Società contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla

migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

10.4 Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e alla Società è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, la Società ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte della Società stessa.

**ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)**

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere, al responsabile unico del procedimento, la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

**ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Qualora sussistano le condizioni di cui all'art. nr.308 del D.P.R. nr.207/2010 e all'art. 106 del D.P.R. 236/2012, per cui si debba procedere alla redazione di varianti in corso di esecuzione non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, e tali condizioni impediscano temporaneamente l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni, l'Ente Committente ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato Articolo nr.308.

Il Responsabile Unico del Procedimento può, per

ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con le modalità di cui agli Articoli nr.159 e 160 del D.P.R. nr.207/2010, in quanto compatibili.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e, nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la Società può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



**ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)**

13.1 In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico della Società o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135, 136, 138, 139 e 140 del D.Lgs. 163 del 2006.

13.2 L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla Società, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al 10% (dieci per cento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dalla Società restano acquisiti dall'Amministrazione.

**ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)**

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi,

per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art.128 del D.P.R. 236/2012.

**ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI).**

15.1 Ai Comandi delle Unità oggetto del T.S. e all'EC è demandato il controllo delle attività svolte dalla Società e dai suoi subfornitori/subappaltatori a bordo delle rispettive Navi.

All'EC è demandato il controllo delle attività svolte dalla Società e dai suoi subfornitori/subappaltatori a terra.

15.2 Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sull'esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso deve essere invitata ai controlli la Società e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere all'EC e, per conoscenza, al RUP entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione

**FINCANTIERI** S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica, dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del DPR 236/12.

#### **ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)**

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve

essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (NAVARM - 12^ Divisione);

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti, o all'ammontare delle prestazioni effettuate nel trimestre;

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.Lgs. n°163/2006.

#### **ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)**

17.1 Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

Per poter ricevere il pagamento, la Società dovrà emettere regolare fattura intestata a Navarm - 12^ Divisione e presentarla all'EC. Sarà cura dell'EC inoltrare tempestivamente alla 12^ Divisione ed al RUP per conoscenza, anticipato in formato

**FINCANTIERI**  
S.P.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



elettronico, un dossier completo comprendente la fattura ed il certificato di verifica di conformità, controfirmato, per accettazione, dalla Società e tutti gli altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito.

L'importo delle attività oggetto del presente contratto sarà pagato nel modo seguente:

17.2 - SUBLOTTO B.1 - Attività di pianificazione del T.S.:

- 100 % dell'importo del SubLotto B.1 dopo la ricezione da parte dell'EC del certificato di verifica di conformità, controfirmato per accettazione dalla Società;

17.3 - SUBLOTTO B.2 - Addestramento:

- 100% dell'importo complessivo del Sublotto B.2, ad avvenuto completamento di tutte le attività di addestramento, attestato dall'EC (fac-simile in allegato 2 al presente contratto) e dopo la ricezione da parte dell'EC stesso del certificato di verifica di conformità, controfirmato per accettazione dalla Società;

17.4 - SUBLOTTO B.3 - Gestione della fornitura, supporto tecnico ed attività di ingegneria di campo preventive di livello 1°, 2°A, 2°B, 3° e 4°:

- il prezzo contrattuale del SubLotto B.3 sarà pagato a rate in base al totale complessivo di "punti di efficienza" forniti dalla Società, previa ritenuta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207 del 2010, dello 0,50 % sull'importo netto progressivo delle prestazioni, dopo la ricezione da parte dell'EC del certificato di verifica di conformità, controfirmato per accettazione dalla Società.

Il diritto al pagamento maturerà al superamento delle sotto elencate soglie:

| N° RATA | IMPORTO RATA                    | SOGLIA DA SUPERARE PER IL PAGAMENTO |
|---------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1^      | 5% del prezzo del SubLotto B.3  | 27.600 "punti di efficienza"        |
| 2^      | 32% del prezzo del SubLotto B.3 | 54.900 "punti di efficienza"        |
| 3^      | 6% del prezzo del SubLotto B.3  | 81.900 "punti di efficienza"        |
| 4^      | 34% del prezzo del SubLotto B.3 | 109.500 "punti di efficienza"       |
| 5^      | 5% del prezzo del SubLotto B.3  | 137.100 "punti di efficienza"       |
| 6^      | 18% del prezzo del SubLotto B.3 | 164.400 "punti di efficienza"       |

**FFINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI

|  |              |             |
|--|--------------|-------------|
|  | SubLotto B.3 | efficienza" |
|--|--------------|-------------|

In sede di pagamento dell'ultima rata, saranno applicate le eventuali riduzioni di prezzo di cui al successivo articolo 20.

17.5 - SUBLOTTO B.4 - Attività di ingegneria di campo correttiva ed acquisizione materiali per scorte di bordo e di terra.

17.5.1 - 100% dell'importo del sublotto B4 dopo la ricezione da parte dell'EC del certificato di verifica di conformità, controfirmato per accettazione dalla Società.

Per ciascun intervento di manutenzione correttiva, l'EC o la Commissione incaricata determinerà, a consuntivo, il relativo importo applicando le modalità di calcolo descritte nell'articolo 5.3.2 del presente Contratto.

Trimestralmente, l' EC o la suddetta Commissione redigerà il "Verbale di Verifica di conformità e accettazione trimestrale degli interventi di ingegneria di campo correttiva" di cui all'articolo 8.6 del presente Contratto.

Le attività di ingegneria di campo correttiva saranno pagate trimestralmente e limitatamente ai soli interventi effettivamente terminati nel trimestre in esame, fino ad un massimo pari

all'importo complessivo del subplotto B.4 per il Lotto B.

17.5.2 Il corrispettivo relativo alle acquisizioni finali di materiali e di PP.dd.RR. per il ripianamento/integrazione delle scorte, sarà corrisposto alla Società come segue:

- 100 % del prezzo indicato nell'ordine emesso dall'EC, dopo la ricezione da parte dell'EC del certificato di verifica di conformità, controfirmato per accettazione dalla Società, nonché dei documenti di consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario (nonché dopo l'adempimento degli eventuali obblighi relativi alla codificazione attestati dalle certificazioni previste dal contratto) e l'assunzione in carico di inventario.

17.6 - SUBLOTTO B.5 - Ingegneria di supporto.

17.6.1 Aggiornamento configurazione Nave

- 12% dell'importo del subplotto B.5, previa ritenuta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207 del 2010, dello 0,50 % sull'importo netto progressivo delle prestazioni, dopo l'emissione del "Certificato di verifica di conformità o Verbale di Eseguito Lavoro", di cui all'art. 8.7 del presente Contratto;

**FINCANTIERI** S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



#### 17.6.2 Gestione obsolescenze.

- 16% dell'importo dei sublotto B.5, previa ritenuta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207 del 2010, dello 0,50 % sull'importo netto progressivo delle prestazioni, dopo l'emissione del "Certificato di verifica di conformità o Verbale di Eseguito Lavoro", di cui all'art. 8.7 del presente Contratto;

#### 17.6.3 Report Finale

- 47% dell'importo dei sublotto B.5, previa ritenuta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207 del 2010, dello 0,50 % sull'importo netto progressivo delle prestazioni, dopo l'emissione del "Certificato di verifica di conformità o Verbale di Eseguito Lavoro", di cui all'art. 8.7 del presente Contratto;

#### 17.6.4. Prestazioni a favore del C.S.S.N e del Marinarsen competente

- 11% dell'importo dei sublotto B.5, dopo l'emissione del "Certificato di verifica di conformità o Verbale di Eseguito Lavoro", di cui all'art. 8.7 del presente Contratto.

#### 17.6.5. Automatizzazione delle procedure e rendicontazione in tempo reale

- 14% dell'importo del sublotto B.5, dopo

l'emissione del "Certificato di verifica di conformità o Verbale di Eseguito Lavoro", di cui all'art. 8.7 del presente Contratto.

17.7. Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 4 comma 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002 come modificato dal D. Lgs. nr.192/2012, in considerazione della complessità delle verifiche da eseguire a cura degli Organi Tecnici dell'A.D., le parti concordano che i pagamenti saranno disposti dalla 12^ Divisione di Navarm, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti e previa verifica del D.U.R.C..

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

**ARTICOLO 18 (PENALITÀ E RIDUZIONI DI PREZZO)**

18.1 SUBLOTTO B.1 - Attività di pianificazione del T.S.:

Qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai termini di esecuzione di cui al precedente

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI

articolo 8.1, sarà sottoposta alla penalità giornaliera del 1% dell'ammontare netto del SubLotto B.1 fino ad un massimo cumulabile pari al margine industriale calcolato per il valore del presente Sublotto.

#### **18.2 SUBLOTTO B.2 - Addestramento.**

Non è prevista l'applicazione di penali per ritardata esecuzione delle attività di addestramento.

Qualora il personale della Società o di suoi subfornitori/subappaltatori non dovesse ottemperare all'obbligo di fornire l'attività di addestramento con le modalità indicate nella S.T., sul SubLotto B.2 sarà applicata una riduzione di prezzo pari al prezzo di 15 (quindici) minuti di lavoro di un tecnico della Società in service, per ciascun giorno solare in cui sia stata accertata l'inadempienza.

**18.3 - SUBLOTTO B.3 - Gestione della fornitura, supporto tecnico ed attività di ingegneria di campo preventive di livello 1°, 2°A, 2°B, 3° e 4°.**

**18.3.1** Non e' prevista l'applicazione di penalità sul prezzo del SubLotto B.3 ma, nel caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni dovute, saranno applicate le sanzioni, in termini di riduzioni di

prezzo sugli interventi di ingegneria di campo correttiva, previste all'articolo 13.e della S.T.

18.3.2 Nel caso che la Società rappresenti la necessità/opportunità di eseguire eventuali attività di ingegneria di campo preventiva e/o correttiva con Nave ormeggiata presso un suo stabilimento, non si applicherà alcuna riduzione di prezzo per i minori costi sostenuti dalla Società (minori spese per trasporto personale presso l'Arsenale, assenza di extra costi per lavorazioni in Arsenale, ecc.); a compensazione, la Società non richiederà alcun onere alla MMI per l'ormeggio e l'utilizzo della banchina dello stabilimento.

Saranno dovute dalla MMI alla Società solo le spese relative all'energia elettrica ed all'acqua dolce effettivamente consumate dalla Nave nel periodo di sosta presso lo stabilimento della Società, nonché gli oneri relativi all'eventuale smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

18.3.3 Qualora la M.M.I., sulla base della qualità del servizio prestato ed a proprio insindacabile giudizio, non ritenga soddisfacente la prestazione fornita dalla Società, sul prezzo del SubLotto B.3:

- si applicherà una riduzione di prezzo pari al prezzo delle attività di ingegneria di campo

**FINCANTIERI** S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI

preventiva non fornite rispetto a quanto previsto (per il SubLotto in esame) nella tabella 1 dell'articolo 13.c della S.T. e nell'allegato 9 alla S.T. (l'importo esatto sarà determinato da apposita Commissione della M.M.I., tenendo conto dello sconto offerto in sede di gara);

- in subordine, se per il SubLotto in esame la Società avesse fornito tutte le attività di ingegneria di campo preventiva nei quantitativi minimi indicati nella tabella 1 dell'articolo 13.c della S.T. e nell'allegato 9 alla S.T., si applicherà una riduzione di prezzo pari al valore dei "punti di efficienza" mancanti al completamento della fornitura dovuta, determinato come segue:

$$VPNF = PC3 / 164.400 \times NPM$$

**VPNF** = Valore "punti di efficienza" non forniti per il Lotto B in esame;

**PC3** = prezzo contrattuale del SubLotto B.3

**NPM** = numero punti di efficienza mancanti al completamento della fornitura relativa al Lotto in esame (B), calcolato al giorno "T<sub>1</sub>".

18.3.4 Qualora la M.M.I. si ritenga soddisfatta della prestazione fornita dalla Società, o non sia

stata effettuata la comunicazione prevista per il precedente, alla scadenza corrispondente al giorno "T<sub>1</sub>", alla Società NON saranno applicate penali o riduzioni di prezzo per eventuali minori prestazioni fornite rispetto a quanto previsto dalla tabella 1 dell'articolo 13.c della S.T., ma, alla data di avvenuto completamento della fornitura dei "punti di efficienza" dovuti, sarà applicata una riduzione di prezzo di importo pari al prezzo delle eventuali attività di ingegneria di campo preventiva non fornite rispetto a quanto previsto, per il SubLotto in esame (B.3), nella tabella 2 dell'articolo 13.c della S.T. e nell'allegato 9 alla S.T.

**18.4 - SUBLOTTO B.4 - Attività di ingegneria di campo correttiva ed acquisizione materiali per scorte di bordo e di terra.**

Non sono previste penali per la ritardata fornitura di quanto dovuto a fronte del SubLotto B.4, a meno delle attività standard di cui all'allegato 7 della S.T. e delle attività di reintegro/riparazione di PP.dd.RR. fornite dalla M.M.I. e dell'acquisto finale di PP.dd.RR e materiali (il meccanismo di calcolo delle riduzioni dei "punti di efficienza" penalizza automaticamente la Società qualora non

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



intervenga prontamente ed in modo efficace).

In caso di ritardo nell'esecuzione delle attività standard di cui all'allegato 7 della S.T., rispetto ai termini temporali indicati nella richiesta di intervento tecnico, si applicheranno le "riduzioni di punti" con le modalità previste nell'articolo 14.j della S.T.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle attività di reintegro/riparazione delle PP.dd.RR. della M.M.I. e nella fornitura di quanto dovuto a fronte dell'acquisto finale di PP.dd.RR e materiali, per ciascun giorno di ritardo nella presentazione di ciascuno degli oggetti di fornitura, rispetto ai termini temporali indicati nella richiesta/ordine, sarà applicata la penalità giornaliera pari al 1% dell'importo complessivo della richiesta/ordine emesso dall'EC, fino ad un massimo cumulabile pari al margine industriale calcolato sul valore della richiesta/ordine.

L'eventuale ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione (vedi allegato tecnico al presente contratto), che non incidano sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo ad applicazione di penale.

Non è prevista l'applicazione di riduzioni di prezzo in quanto il pagamento delle forniture di cui al SubLotto B.4 avviene a consuntivo.

#### 18.5 - SUBLOTTO B.5 - Ingegneria di supporto.

Per il SubLotto in esame, per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei relativi oggetti di fornitura, saranno applicate le penalità nella misura giornaliera dello 1% del prezzo del Sublotto fino ad un massimo cumulabile pari al margine industriale calcolato per il valore del presente Sublotto.

Per ciascun SubLotto, qualora non vengano prestate tutte le previste 640 ore lavorative da parte dell'esperto in software di database logistici, sarà applicata una riduzione di prezzo pari a:

$$RP = ONP \times Co \times 1,10$$

RP = riduzione di prezzo da applicare sul prezzo del SubLotto in esame (B.5)

ONP = ore residue non prestate sul SubLotto in esame (B.5)

Co = costo orario di un ingegnere junior della Società, riconosciuto da NAVARM alla data di stipula del contratto cui sarà allegata la presente S.T.

Sulla riduzione di prezzo sopra determinata sarà

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI

applicato lo sconto offerto in sede di gara per il SubLotto in esame.

Per ogni giorno di ritardo nel completamento dell'attività di caricamento preliminare dei dati relativi alle attività di ingegneria di campo preventiva (schede di manutenzione, ecc.) sui sistemi informatici MMI saranno applicate le penalità nella misura giornaliera dello 1% del prezzo del Sublotto fino ad un massimo cumulabile pari al margine industriale calcolato per il valore del presente Sublotto.

**ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZO).**

Non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 115 del D.Lgs 163/2006, non è prevista la revisione prezzo.

**ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)**

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato intestato al nome della Società contraente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. (Codici A.B.I./C.A.B. 01030/02230)

IBAN IT37X0103002230000061371281 e le persone delegate ad operare su di esso sono i Signori:

| COGNOME    | NOME         | COD. FISCALE     |
|------------|--------------|------------------|
| ALLOSIA    | MARIO        | LLSMRA48P08D969H |
| BALDI      | UMBERTO      | BLDMRT72H04H501S |
| BOICO      | PIERO        | BCOPRI59B12L424Z |
| BONO       | GIUSEPPE     | BNOGPP44C23G728P |
| BULGARINI  | PAOLA        | BLGPLA60B66H501X |
| CATELLO    | MARCO        | CTLMRC64M16Z107P |
| COLOMBO    | ANDREA PAOLO | CLMNRP64P15E514D |
| DADO       | GIUSEPPE     | DDAGPP69P03G888R |
| GIOMBINI   | NICOLA       | GMBNCL72D16C745E |
| MAZZOLENI  | UMBERTO      | MZZMRT65H03L483C |
| NICCOLAI   | MANLIO       | NCCMNL65T31A794M |
| PALERMO    | FABRIZIO     | PLRFRZ71B05G478C |
| PAPPAIANNI | VITALIANO    | PPPVLN51A27H501J |
| PASANISI   | CRISTIANO    | PSNCST79E18H501T |


Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

#### ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui

**FINCANTIERI**  
Sp.A  
DIREZIONE NAVI MILITARI



all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia di Roma.

#### **ARTICOLO 22 (GARANZIE)**

**22.1 SUBLOTTO B.1 - Attività di pianificazione del T.S.**

In relazione alla natura della fornitura di cui al SubLotto B.1 non è prevista garanzia, ma la Società dovrà assicurare l'aggiornamento dei relativi Piani oggetto di fornitura, qualora ne emerga la necessità nel corso dell'esecuzione delle attività di cui ai SubLotti B.2,, B.3, B.4 e B.5.

**22.2 SUBLOTTO B.2: Addestramento**

In relazione alla natura della fornitura di cui al SubLotto B.2 non è prevista garanzia.

**22.3 - SUBLOTTO B.3 - Gestione della fornitura, supporto tecnico ed attività di ingegneria di campo preventive di livello 1°, 2°A, 2°B, 3° e 4°**

Sui materiali e sulle PP.dd.RR. prodotti/assemblati

dalla Società e forniti per l'esecuzione delle attività di ingegneria di campo preventiva di livello 1° e 2° A, la Società fornirà una garanzia di mesi 12 a partire dal giorno di consegna alla M.M.I..

Sui materiali e sulle PP.dd.RR. che la Società acquista da subfornitori e consegna alla M.M.I. per l'esecuzione delle attività di ingegneria di campo preventiva di livello 1° e 2°A, la Società assicurerà la garanzia fino al giorno di scadenza della garanzia fornita dal subfornitore.

Su tutte le attività di ingegneria di campo preventiva di livello 2° B, 3° e 4° eseguite a fronte del SubLotto B.3, limitatamente alle parti oggetto di lavorazione/sostituzione, la Società fornirà una garanzia di mesi 12 a decorrere dalla data di ultimazione dell'attività.

22.4 - SUBLOTTO B.4 - Attività di ingegneria di campo correttiva ed acquisizione materiali per scorte di bordo e di terra.

Per le attività di ingegneria di campo correttiva limitate alla sola fornitura di materiali, sarà assicurata una garanzia di 12 mesi relativa al solo materiale fornito.

Su tutte le attività di ingegneria di campo

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI

correttiva comprendenti la fornitura di materiali e manodopera, o solo manodopera, limitatamente alle parti oggetto di lavorazione/sostituzione, la Società fornirà una garanzia di mesi 12 a decorrere dal giorno "G<sub>r</sub>" indicato nel relativo "Verbale di Intervento Tecnico".

Su tutti i materiali e le PP.dd.RR. che diverranno di proprietà della M.M.I. dopo il completamento della fornitura dovuta dalla Società a fronte della presente S.T. (acquisto finale) sarà fornita una garanzia di mesi 12 a partire dalla data del relativo verbale di verifica di conformità ed accettazione.

#### 22.5 SUBLOTTO B5 - Ingegneria di supporto.

In relazione alla natura della fornitura di cui al SubLotto B.5 non è prevista garanzia.

22.6 Nei periodi coperti da garanzia la Società si impegna a rielaborare, a sua cura e spese, le attività che risultassero in difetto.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato per il tempo durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà

dalla data con cui l'A.D., con i mezzi di cui all'articolo 8.8 del presente contratto (o consegna diretta al "Coordinatore Tecnico"), inviterà la Società stessa ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

**ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

23.1 La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2 In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo dispone il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI

23.3 In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo alla Società contraente negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del d.Lgs. 163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'A.D. dichiarerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 del d.Lgs. 163 del 2006.

#### **ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI).**

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente Contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul conto corrente

Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento.

L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11<sup>a</sup> Divisione - per essere allegato al contratto.

Le prestazioni relative al presente Contratto, non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art.8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n°633, in quanto destinate a bordo di Unità navali.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131 e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

**FINCANTIERI** S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



**ARTICOLO 25 (DOMICILIO DEL R.T.I.)**

A tutti gli effetti del presente contratto il R.T.I. elegge domicilio in Trieste, via Genova n.1, presso la sede legale della Società mandataria.

**ARTICOLO 26 (VINCOLO CONTRATTUALE).**

Il presente Contratto, mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto dall'art. 153 del D.P.R. 207/2010 e dall'art 98 del D.P.R. 236/2012, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., la Società contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la Società avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza della Società non sia

accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la Società avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso della Società non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale 274 (duecentosettantaquattro) giorni solari, o comunque nove mesi complessivi.

#### **ARTICOLO 27 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)**

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



73

si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione, qualora richiesta. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima; e comporterà l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa fino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni sanzionatorie.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n. 790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n.75 circa, fogli n.38 di cui si compone fin qui.

P. LA SOCIETÀ

*Roberto Feltri*

**FINCANTIERI**  
S.p.A.  
DIREZIONE NAVI MILITARI



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. la Società dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

Articolo 8 Termini di adempimento, ultimazione delle prestazioni e verifica di conformità;


Articolo 17 Pagamenti;

Articolo 27 (Obblighi di Condotta).


**P. LA SOCIETÀ**

**P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA**



**L'UFFICIALE ROGANTE**





## ALLEGATO TECNICO

Quanto previsto nell'art.1 del presente allegato tecnico si applica solo ai materiali acquistati per ricostituire/integrare le scorte della M.M.I.

Non si applica ai materiali destinati ad essere prontamente impiegati nell'ambito delle attività di cui ai sublotti B.3 e B.4.

### ARTICOLO 1 (REQUISITO DI CODIFICAZIONE)

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Società si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da SEGREDIFESA VI Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet <http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm>.

Per l'inserimento dei dati contrattuali la Società dovrà impiegare i seguenti codici:

- codice CEODIFE di NAVARM è 900016
- codice CEODIFE dell'U.T.T. di Genova .

#### 1.1 (ATTIVITA' DI SCREENING)

Al fine di consentire all'Organo Centrale di Codificazione (Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SEGREDIFESA) - VI° Reparto, 3° Ufficio, di seguito denominato "O.C.C.") l'esecuzione delle attività di

*Gfue*

*Stainello*

*Stainello*

"screening", volte alla verifica dell'esistenza di articoli già codificati e all'aggiornamento dei propri dati di archivio, la Società dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che la Marinarsen competente riterrà di effettuare, presso la propria sede o presso la sede dell'O.C.C., entro 120 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta approvazione degli elenchi di PPDDRR da acquistare, le liste "*Spare Parts List for Codification*" (S.P.L.C.), relative agli articoli di rifornimento di origine nazionale o estera di paesi "non NATO".

Le liste S.P.L.C. dovranno essere presentate anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione.

La Marinarsen competente, comunque responsabile tecnico della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 (trenta) giorni solari dalla presentazione delle liste, per richiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'O.C.C. potrà comunque richiedere alla Marinarsen competente la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo.

In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Trascorso il termine previsto per alla Marinarsen competente, l'O.C.C., pur in assenza di comunicazioni da parte della Marinarsen competente, provvederà entro 30 giorni solari al completamento delle attività di screening.

## 1.2 (PROPOSTE DI CODIFICAZIONE)

Non oltre 30 giorni solari dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o "non NATO", la Società dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, alla Marinarsen competente e all'O.C.C.. Questi provvederà entro 30 giorni solari all'assegnazione del NUC, informandone la Società e la Marinarsen competente. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

La Marinarsen competente, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 (trenta) giorni solari per richiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere alla Marinarsen competente la verifica dei dati forniti dalla Società

*efu* *Stor*

*Stor solo*

qualora non ritenuti congrui per l'attività codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, L'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

### 1.3 (FLUSSO DEI DATI)

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

### 1.4 (NORME IN VIGORE)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di Contratto, sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" emanata dall'Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

### 1.5 (VERIFICA DI CONFORMITA' DEI MATERIALI)

La tassatività dei termini di approntamento alla verifica di conformità della fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

I materiali la cui codificazione risulta incompleta, potranno essere comunque accettati se destinati ad essere impiegati nell'ambito delle attività di cui al presente contratto.

#### 1.6 (VERIFICA' DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE D'URGENZA)

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Società rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore di NAVARM, la Marinarsen competente può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da MARICEGESCO La Spezia in attuazione della normativa vigente).

#### 1.7 (ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CODIFICAZIONE)

La Marinarsen competente, richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione dell'attività codificativa svolta.

#### 1.8 (RIFERIMENTI)

La Società potrà prendere contatti diretti con l'O.C.C. per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa.

#### 1.9 (CODICE A BARRE)

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Società si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di

*V. Laisalo*

*gfr* *Adri*

riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.)= 7001
- N.U.C. (N.S.N.)
- Application Identifier (A.I)= 241
- REFERENCE [Codice del costruttore (Cage) + Part Number].

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Società dovrà apporre il CAB costituito dal NUC validato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la società deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la società è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico mobile (CD-ROM, e-mail, ecc.), sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il

REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo, la commissione incaricata, dovrà:

- a) verificare se la Società ha avuto la disponibilità del NUC almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

- b) accertare la presenza del supporto informatico mobile predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

## **ARTICOLO 2 (ASSICURAZIONE DI QUALITÀ)**

2.1 La Società è in possesso della certificazione ISO 9001:2008 in corso di validità, rilasciata da Ente ufficialmente riconosciuto e certificato, e si impegna a fornire le attività oggetto del presente contratto, tenendo attivato nei propri stabilimenti, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione "UNI EN 9001:2008".

L'espletamento delle prestazioni è soggetto inoltre ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa "NATO AQAP 2110 intitolata: Quality Assurance requirements for Design, Development and Production".

*Handwritten signatures in blue ink.*

*Manuale*

La Società dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è prescritto.

## 2.2 - Piano della qualità.

La Società dovrà presentare due piani di qualità distinti, uno per le forniture di cui al Lotto A ed uno per le forniture di cui al Lotto B secondo quanto previsto al capitolo II para 13 della NAV 50-9999-0026-13-00B00 "Obblighi dell'Industria Nazionale nei confronti degli Enti tecnici della M.M. in applicazione della normativa NATO AQAP 2110 e AQAP 2105".

Il piano di qualità relativo alle forniture di cui ai Lotti A e B, dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, all'EC e, per conoscenza, a NAVARM - 1<sup>a</sup> Divisione.

L'EC esaminerà il "Piano di Qualità" di competenza e comunicherà alla Società l'esito dell'esame entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del piano stesso. Trascorso tale termine senza che alla Società sia pervenuto il risultato del predetto esame, il piano di qualità si intenderà validato.

La Società, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigore del "Piano di Qualità" validato. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano di Qualità" validato o in contraddizione con il piano stesso, l'Amministrazione potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova elaborazione fosse impossibile o la Società vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'eventuale aggiornamento dei piani di qualità sarà inviato agli stessi indirizzi del piano in revisione iniziale e saranno validati con le stesse modalità.

### 2.3 - Attestato di Conformità

La Società, nell'avanzare le richieste di pagamento rate e nel presentare all'approvazione/collaudò le prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà trasmettere un "Attestato di Conformità" redatto secondo il modello F all'AQAP 170, che la Società dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato dovrà essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" prevista dal "Piano di Qualità" di cui al para 2 del presente articolo e dovrà essere inviato all'EC.

### ARTICOLO 3 (MATERIALI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE)

La Società per poter trasportare materiali di proprietà dell'Amministrazione al di fuori delle aree militari dovrà presentare i seguenti documenti:

- dichiarazione di proprietà, fiscalmente registrata a favore della M.M., effettuata dai legali rappresentanti della Società, le cui firme dovranno essere autenticate da Notaio;
- idonea garanzia di assicurazione, contratta a favore della M.M., per il valore complessivo dei materiali, contro i rischi derivanti da incendi, furti, trasporto e tutti gli altri rischi assicurabili, esclusi i rischi di guerra, rilasciata da imprese di assicurazione



*Collaudato*

autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in conformità con la normativa di cui al T.U. sulle assicurazioni private, approvato con d.P.R. 13/02/59, n. 449.

La Società rimane comunque responsabile, per i danni al materiale dichiarato di proprietà della M.M., anche per i rischi che non siano coperti dall'assicurazione, sempre che si tratti di rischi assicurabili.

#### **ARTICOLO 4 PROCEDURE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 DEL 18.12.2006 (REACH)**

Alla presentazione al collaudo dei materiali la società fornirà alla Commissione di Collaudo una Dichiarazione di conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subfornitori hanno operato conformemente al regolamento in parola. Nel caso in cui le sostanze superino, ai sensi del suddetto Regolamento, la quantità di una tonnellata metrica l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a) codice ELINCS / EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- b) peso totale della sostanza
- c) codice identificativo del prodotto contenente la sostanza.

L'attestato dovrà riportare inoltre il legale rappresentante della società come previsto dal Regolamento REACH.

In ogni caso, per gli eventuali materiali di fornitura che contengono sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola, la

Società fornirà i codici identificativi (part number) dei materiali e le relative schede di sicurezza.

La mancanza della dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non consentirà la presentazione al collaudo dei materiali.

*Kaisalco*

*gfu*

*gfu*